

ché, limitatamente all'anno 2004, a singole imprese, o a gruppi di esse, dei distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, per consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

44. 54. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'8 per cento.

44. 84. Cordoni, Agostini, Michele Ventura, Gasperoni, Lolli, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra,

Sciacca, Trupia, Cialente, Oliverio, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, *26-ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e *11-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

44. 50. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Camo, Squeglia, Diana, Buffo, Sciacca, Bottino, Oliverio.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

44. 77. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Michele Ventura.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. A decorrere dal 30 aprile 2004 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, compilata su modello predisposto dall'INPS, deve contenere anche l'indicazione del fabbisogno di manodopera occorrente. Nel caso in cui a seguito della stima di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, venga ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.

44. 6. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggeri, Monaco.

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano confermate le disposizioni contenute nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

44. 33. Paola Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-sexies. A decorrere dall'anno 2003 ai genitori dei disabili gravissimi che corrispondono ai dettati di cui all'articolo 3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

44. 30. Giacco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-sexies. In favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di appalto e subappalto operanti nelle unità produttive della Portovesme s.r.l. nelle aree di Portovesme e San Gavino, sospesi a zero ore a seguito della crisi del settore piombo-zinco legato alla stessa Portovesme s.r.l., che non possono godere della CIGS di cui alla legge n. 223 del 1991 e in deroga alla medesima, può essere concessa la cassa integrazione straordinaria speciale, per un massimo di dodici mesi eventualmente rinnovabili, dal 1° ottobre 2003 ed entro sei mesi dalla medesima data, a richiesta delle singole imprese e con certificazione dei nominativi di presenza rilasciata dalla Portovesme s.r.l., ovvero in sostituzione degli stessi per tumazione.

9-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9-sezies, valutabili in 1 milione e 500 mila euro per il 2003 e in

6 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'unità previsionale di base 7.13.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

44. 4. Maurandi, Cabras, Carboni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-sexies. Al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: « uno dei fratelli o delle sorelle conviventi » aggiungere le seguenti: « nonché il coniuge ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

44. 86. Giacco, Turco, Battaglia, Bindi, Mosella, Zanella, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo a calcolo delle pensioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente al 1° gen-

naio dell'anno di decorrenza, per ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.

9-septies. Per le frazioni di anno l'importo minimo di cui al comma 1 è attribuito in proporzione al numero di settimane.

9-octies. L'importo massimo della pensione a calcolo di cui al comma 9-sexies non può eccedere il valore di due volte l'importo del trattamento minimo.

9-nonies. Il sistema di calcolo di cui al comma 9-sexies non si applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 9-sexies a 9-nonies dell'articolo 44 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

44. 69. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-sexies. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 del è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'importo mensile di cui al comma 1 si intende al netto della perequazione automatica di cui al comma 10-bis ».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10-bis. Ogni anno la legge finanziaria può integrare la cifra indicata nel comma 1 distribuendo tali eventuali maggiori risorse alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 503 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 9-sexies dell'articolo 44 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

44. 68. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-sexies. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

44. 63. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. 1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici

per il reclutamento di personale ispettivo, nel limite massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

44. 01. Russo Spina, Giordano, Alfonso Gianni, Agostini, Nichele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. (*Importo aggiuntivo per i pensionati*). — 1. Per l'anno 2004, l'importo

aggiuntivo di cui all'articolo 70, commi da 7 a 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 12 per cento.

44. 02. Cordoni, Gasperoni, Agostini, Michele Ventura, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. (Soppressione del contributo ex ONPI). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e successive modificazioni, è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

44. 05. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. (Redditi da considerare per i trattamenti di famiglia). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alla formazione del

reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote in aggiunta di famiglia dall'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ed all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 44-bis, si provvede rispettivamente mediante l'incremento uniforme del 50 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio L'incremento decorre dal 1° gennaio 2004.

44. 016. Duilio, Bindi, Delbono, Squeglia, Camo, Bottino.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. (Interventi a favore dei pensionati). — 1. In sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno 2004, quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS un importo pari a 150 euro a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e suc-

cessive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di 150 euro, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma 1.

3. L'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 485 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementale del 6 per cento.

44. 013. Cordoni, Delbono, Morgando, Lettieri, Zanella, Villetti, Intini, Buemi, Pistone, Rizzo, Gasperoni, Agostini, Michele Ventura, Buffo, Diana, Guerzoni,

Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. (Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto). — 1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.

1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza

entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342«.

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: « 33,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 36,9 per cento ».

5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateiz-

zate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi ».

44. 014. Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Innocenti, Zanella, Cordoni, Pinza, Morgando, Pistone.

ART. 45.

(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45.

(Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, terzo comma, del Codice di procedura civile, i lavoratori a progetto di cui al titolo VII, capo I, decreto legislativo n. 276 del 2003, i prestatori d'opera di cui agli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile in regime di monocommittenza, le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le associazioni in partecipazione disciplinate dall'articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l'iscrizione alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche.

2. A partire dal 10 gennaio 2004 i diversi trattamenti sono parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

3. Dal 1° gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita IVA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata

dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, versano le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data, la percentuale di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.

4. Entro novanta giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, emana un decreto attuativo che prevede la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento deve contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.

5. Con effetto dal 1° gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2,5 per cento.

45. 5. Gasperoni, Zanella, Delbono, Villetti, Pistone, Cordoni, Michele Ventura,

Agostini, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 45.

(Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, terzo comma, del codice di procedura civile, i lavoratori a progetto di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i prestatori d'opera di cui agli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile in regime di monocomittenza, le collaborazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le associazioni in partecipazione disciplinate dall'articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l'iscrizione alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.

2. A partire dal 1° gennaio 2004 i diversi trattamenti sono parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

3. Dal 1° gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita IVA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, versano le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collabo-

ratore previste per gli altri iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data, la percentuale di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.

4. Entro novanta giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, emana un decreto attuativo che prevede la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento deve contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.

5. Con effetto dal 1° gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

45. 2. Cordonì, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Nigra, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca, Bottino, Oliverio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è completamente a carico del committente.

45. 1. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2004, l'aliquota di computo della pensione per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 20 per cento, così come stabilito dall'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

45. 3. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 20 per cento, così come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti.

2. Per far fronte all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

45. 02. Buffo.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Adeguamento prestazioni di maternità per le iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1° gennaio 2004, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.

3. Per far fronte all'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

45. 01. Buffo.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà).

1. I termini relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà di cui all'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 3.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti norme:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

45. 06. Cordoni, Delbono, Morgando, Villetti, Intini, Buemi, Pistone, Rizzo, Zannella, Gasperoni, Buffo, Diana, Guer-

zoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Ventura, Agostini, Oliverio, Russo Spina, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1° gennaio 2004, in caso di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come formato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di accertamento

da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, no 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3,5 per cento.

45. 07. Cordonì, Delbono, Zanella, Buemi, Rizzo, Agostini, Michele Ventura, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Oliverio.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'ari. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A partire dal 1° gennaio 2004, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 71.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e peri periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo

assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti dal decreto-legge n. 564 del 1996, e in materia di prosecuzione di versamenti volontari dal decreto-legge n. 184 del 1997.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

45. 08. Innocenti, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Trupia, Motta, Camo, Squaglia, Nigra, Sicca, Buffo, Bottino, Diana, Oliverio.

ART. 46.

(Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti).

Sopprimerlo.

46. 1. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 1, sostituire le parole: Al responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune, con le seguenti: all'amministrazione comunale.

46. 3. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliviero, Mariotti.

ART. 47.

(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

* **47. 79.** Cordoni, Buemi, Villetti, Agostini, Violante, Rossi Nicola, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Bogi, Magnolfi, Calzolaio, Gasperoni, Buffo, Diana, Guerzoni, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Benvenuto, Buemi, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Cennamo, Cima, Coluccini, Cossutta Maura, De Brasi, Fluvi, Giacco, Galeazzi, Grandi, Labate, Lettieri, Luca, Meduri, Mosella, Nannicini, Petrella, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Zanotti, Buffo, Dameri. Maurandi, Tolotti, Duca, Dameri, Gambini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzi 1985,

n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

* **47. 56.** Delbono, Duilio, Camo, Bottino, Banti, Sciacca, Squeglia, Battaglia, Bindi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dalla soppressione dell'articolo 47 del decreto legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

47. 20. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 47 del decreto legge, quantificati in 150.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi del comma 1-ter.

1-ter. A partire dal 1° gennaio 2004 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati

italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,06 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione delle imposte.

47. 81. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2, è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

47. 16. Russo Spina, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la copertura dell'onere derivante dalla soppressione dell'articolo 47 del decreto legge il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504

del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 200.000.000 milioni di euro.

47. 11. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 47.

(Integrazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257).

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità.

2. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quarant'anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate, anche tramite gli istituti di patronato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.

4. L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell'INAIL, e, ove presenti, di concerto con le assicurazioni di settore, anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base della individuazione delle lavorazioni svolte indicate all'articolo 3, comma 1.

5. Con delibera del Consiglio di amministrazione, è costituito presso la Direzione generale dell'INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede regionale. Tale Comitato deve pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché il Comitato nazionale di cui al comma 5, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e per i settori di cui al comma 1.

ART. 47-bis.

(*Poteri sostitutivi*).

1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso d' esercizio del

potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.

ART. 47-ter.

(*Attività lavorative comportanti esposizione all'amianto*).

1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto le seguenti:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, o de-coibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;

g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

2. Le prestazioni delle attività elencate al comma 1 costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione all'amianto.